

N. R.G. 9885/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

**CONDOMINIO ... IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE ...**, C.F. ..., con l'Avv. ...

ATTORE/I

contro

**... DI ... GEOM. ... & C. SAS**, C.F. ..., con l'Avv. ...

CONVENUTO/I

**MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso del 12.02.2021 ... chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. .../2021 nei confronti del Condominio ... in Torino, per il pagamento di € 14.452,37 oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Con atto di citazione in opposizione depositato in data 26.04.2021 il Condominio ..., in persona del suo amministratore pro tempore, proponeva opposizione avverso il citato decreto, sollevando eccezione di avvenuta prescrizione del credito ingiunto.

Altresì, nel merito chiedeva dichiararsi la nullità e/o inefficacia del decreto ritenendo il credito dell'opposto irripetibile.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio in data 21.09.2021 .... Di ... Geom. ... & C. s.a.s. che demandava respingersi le eccezioni di prescrizione sollevate da controparte perché manifestamente infondate;

confermare il decreto ingiuntivo N. .../2021 - RG .../2021 del Tribunale di Torino emesso il 17.03.2021 a favore di ... s.a.s., per l'effetto dichiarare tenuto e condannare il Condominio ..., in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento della somma di € 14.452,37 oltre spese del monitorio ed accessori di legge;

Nella prima udienza in data tenutasi in data 14.10.2021 le parti chiedevano concedersi i termini previsti ex art. 183 comma c.p.c., parte opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà



del decreto ingiuntivo.

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 14.10.2021 concedeva i termini previsti ex art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuto che a seguito dell'opposizione sussistono gravi motivi in contrario attinenti alla sussistenza e all'entità del credito azionato, non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Con ordinanza, in data 19.02.2022 ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza il G I ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti in materia diretta e contraria, fissando per l'assunzione l'udienza del 21.5.2022 h. 11:30, limitatamente a due testi per parti da sentire in tale udienza.

Assunte le prove testimoniali e ritenuto che il processo fosse totalmente istruito, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22.12.2022.

In data 22.12.2022 le parti hanno precisato le conclusioni richiamando le rispettive conclusioni in atti e il Giudice ha trattenuto la causa a decisione concedendo i termini di legge ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e non può essere accolta.

1. L'eccezione di prescrizione sollevata dal Condominio ... deve essere rigettata. Per costante giurisprudenza (Tribunale Torino, sentenza n. 2253 del 26 maggio 2022) il credito dell'amministratore condominiale si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini; di conseguenza, vige l'ordinaria prescrizione decennale.

Si deve infatti escludere l'applicabilità della prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., non trattandosi di credito soggetto a pagamento periodico, o la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956, n. 2, c.c., applicabile in caso di contratto d'opera intellettuale (cfr. Trib. Ivrea, sent. n. 3383 del 28.02.2020).

Il credito dunque non risulta prescritto.

2. L'importo richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, sotto il profilo del quantum, è pari ad € 14.452,37;

Costituendosi nell'opposizione ... ha dedotto e contestualmente ha dimostrato che:

-in relazione alla gestione ordinaria 2013/2014, elencava tutta una serie di pagamenti, con allegati documenti (comparsa di costituzione pagg. 11 § 11.1.) per un complessivo importo di € 3.626,56. Sottraendo da questo il totale di cassa di esercizio 2012/2013 per € 1.209,80, vi è un totale di €  $(3.626,56 - 1.209,80) = € 2.416,76$ .

Tali somme sono state anticipate dal conto corrente ... presso Unicredit come

Dimostrato documentalmente (Documenti da 20 a 24 );

-in relazione alla gestione riscaldamento 14.11.2014 (doc. 25a - 25b) ... pagava e dimostrava di aver pagato € 12.035,61.

Sommando i due addendi abbiamo €  $(2.416,76 + 12.035,61) = € 14.452,37$ , che è per l'appunto, ed al centesimo, l'importo che è stato ingiunto.

Tutti i pagamenti eseguiti riguardano obbligazioni contratte dal condominio (spese deliberate ed approvate) e sono stati eseguiti con denaro proprio di ...

In quanto al momento dell'effettivo pagamento non vi erano i fondi necessari (tabelle allegate alla relazione ... - doc. 48 ...);



... ha assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

Il Condominio, nel caso di specie, ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi", in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).

Tale onere probatorio non è stato assolto. Il Condominio, come emerge dagli atti processuali, asserisce che i pagamenti all'amministratore condominiale erano avvenuti non solo in contanti ma anche per assegni. Non è stata prodotta alcuna ricevuta di un pagamento in contante o documenti inerenti agli assegni bancari.

L'opposizione va pertanto rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto

Le spese di lite seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**RIGETTA** l'opposizione e, per l'effetto,

**CONFERMA** il decreto ingiuntivo n. n. .../2021 emesso nei confronti del Condominio ... in Torino di € 14.452,37

**CONDANNA** il **CONDOMINIO** ... al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, € 145,00 per esposti, IVA e CPA come previsto D.M. 147/2022

**Si comunichi.**

**Torino, 27.3.2023**

**Il Giudice**  
**Dott.ssa Luisa Vigone**

